



FULCROS NEWS

Rottamazione dei ruoli - Legge di bilancio 2023

Numero 8 del 09 febbraio 2023

PREMESSA

L'art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova "rottamazione dei ruoli", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari, i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione ma solo se l'ente locale si avvale di Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione dei tributi. Infatti, qualora l'ente locale si avvalga in un diverso concessionario oppure la riscossione avviene in proprio, non si applica tale disposizione normativa.

Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.

BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio:

- delle sanzioni amministrative,
- degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all'Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo degli aggi di riscossione.

Rimangono dovute le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.

Sanzioni per violazioni del codice della strada

Dette sanzioni non sono rottamabili.

Sanzioni non tributarie/contributive

Rientrano invece nella rottamazione i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive (si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall'Antitrust).

In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni sono dovute per intero.

ESCLUSIONI

Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Precedenti rottamazioni dei ruoli e "saldo e stralcio"

I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pagamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.

Domanda

La domanda va presentata dal contribuente mediante l'applicazione informatica predisposta dall'Agente della riscossione entro il 30.04.2023.

Trasmissione

La trasmissione della domanda avviene utilizzando l'applicativo messo a disposizione dall'Agente della riscossione sul proprio sito.

Liquidazione degli importi

Entro il 30.06.2023 l'Agente della Riscossione comunicherà la liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate.

Sempre entro tale data l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificherà l'eventuale diniego di definizione.

Versamenti

Il versamento del carico può avvenire:

- in 18 rate. Le prime due per un importo pari al 10% ciascuna delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023; le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.
- In unica soluzione entro il 31.7.2023.

Effetti

Con la presentazione della domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell'Erario.

Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.

Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.

Inoltre, può essere rilasciato il DURC.

Dilazioni dei ruoli

Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.

Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

Solo se l'Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.

DECADENZA

La rottamazione si perfeziona con l'esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate.

Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Viene tollerato il tardivo versamento delle rate entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

AVVERTENZE

I gentili Clienti interessati all'adesione della Rottamazione Quater o che comunque necessitino di chiarimenti sono pregati di contattare quanto prima i referenti dello Studio Fùlcros sotto indicati per una valutazione specifica della loro posizione.

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott.ssa Deborah Crudi, mail deborahcrudi@fulcros.it

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it

Rag. Mirco Navacchi, mail mirconavacchi@fulcros.it